

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Giancarlo Guarino **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni si è riunito il 1.2.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BAUMGARTNER WALTER [all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Fussball Club Sudtiroil Srl], SOCIETÀ FUSSBALL CLUB SUDTIROL SRL - (nota n. 3642/33 pf17-18 GC/GP/ac del 03.11.2017).

Il deferimento

Viene contestata alla Società Fussball Club Sudtiroil Srl la mancata partecipazione del proprio delegato alla sicurezza ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla FIGC nei giorni 14 – 15 novembre 2016 e 29 maggio 2017. La società sarebbe venuta meno all'impegno assunto il 31 maggio 2016 con la dichiarazione a firma del suo legale rappresentante ,Sig. Walter Baumgartner, del documento previsto al punto 1 lettera M Titolo III – Criteri sportivi ed organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016 / 2017, pubblicato sul C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016.

I primi due incontri si sono svolti a Milano presso lo stadio G. Meazza; il terzo a Roma presso gli uffici della FIGC in Via Gregorio Allegri a beneficio delle Società che non avevano preso parte ai precedenti incontri.

Il fatto omissivo che ha dato origine al deferimento è stato segnalato alla Procura Federale dalla Segreteria della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi FIGC con nota del 29 giugno 2017.

La Procura Federale, con atto datato 3 novembre 2017, sulla scorta delle indagini e degli accertamenti di rito, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Walter Baumgartner, nella sua qualità di **Presidente e Legale rappresentante della Società Fussball Club Sudtiroil Srl**, contestandogli la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS. E' stata deferita, altresì, deferita la Società Fussball Club Sudtiroil Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per l'addebito ascritto al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, di rinvio da quella del 18.1.2018, sono comparsi per la Procura federale l'avv. vv. Silvia Loche, per i deferiti l'Avv. Fabio Giotti, in sostituzione dell'avv. Massimo Diana come da delega depositata agli atti. Le parti, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Baumgartner Walter, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3, pari a giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società Fussball Club Sudtiroi Srl, sanzione base ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita di 1/3 pari a € 6.500,00 (Euro seimilacinquecento/00), sanzione finale ammenda di € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00).

Decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

Rilevato che nei termini di rito, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Baumgartner Walter e la Società Fussball Club Sudtiroi Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi del C.G.S. concordando con la procura federale la sanzione sopra indicata;

Visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, c. 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

Ritenuto che, nella particolarità della fattispecie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale sottoposta a patteggiamento risulta congrua tenuto conto degli addebiti e delle risultanze procedurali;

Dato avviso alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 CGS, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Baumgartner Walter;
- ammenda di € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00) a carico della Società Fussball Club Sudtiroil Srl;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MESCE GAETANO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), SOCIETÀ US POGGIBONSI SRL - (nota n. 4333/117 pf 17-18/GP/AA/mg del 21.11.17).

(111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MESCE GAETANO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), SOCIETÀ US POGGIBONSI SRL - (nota n. 4231/116 pf 17-18/GP/AA/mg del 20.11.17).

(112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MESCE GAETANO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), SOCIETÀ US POGGIBONSI SRL - (nota n. 4228/115 pf 17-18/GP/AA/mg del 20.11.17).

Il deferimento

La Procura Federale, con tre distinti atti datati 21 novembre 2017, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Gaetano Mesce, nella qualità di Presidente della Società US Poggibonsi Srl, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 94 *ter* comma 11 NOIF e all'art. 8 commi 9 e 10 CGS per la parte sanzionatoria.

L'organo inquirente ha, altresì, deferito la Società US Poggibonsi Srl ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per responsabilità diretta in relazione alla violazione contestata al proprio legale rappresentante.

Il deferimento trae origine da tre decisioni della Commissione Accordi Economici LND la quale, in accoglimento dei ricorsi presentati da quattro calciatori tesserati con la Società, aveva riconosciuto il credito vantato dai ricorrenti nei confronti del Sodalizio; credito tuttavia rimasto inadempito nonostante che le decisioni della Commissione fossero state ritualmente comunicate alla società debitrice.

I deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale memoria difensiva 25/26 gennaio 2018, a mezzo della quale chiedono in via principale il proscioglimento ed in subordine, soccorrendo la contraria ipotesi, l'applicazione della sanzione minima ritenuta di giustizia, secondo ragione ed equità.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, avv. Silvia Loche, e l'avv. Fabio Giotti per i deferiti, munito di delega, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, previa istanza di riunione dei procedimenti in epigrafe, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così concordate: per il Sig. Mesce Gaetano, sanzione base inibizione di mesi 9 (nove), diminuita di 1/3, pari a mesi 3 (tre), sanzione finale: inibizione di mesi 6 (sei); per la Società US Poggibonsi Srl, sanzione base penalizzazione di punti 4 (quattro) e ammenda di € 2.100,00 (euro duemilacento/00),

diminuita di 1/3, pari a punti 1 (uno) e ammenda di € 700,00 (Euro settecento/00), sanzione finale: penalizzazione di punti 3 (tre) e ammenda di € 1.400,00 (euro millequattrocento/00).

Decisione

Il TFN-SD, preliminarmente, dispone la riunione dei tre procedimenti nn. 110-111- 112 per connessione soggettiva ed in parte oggettiva.

In prosieguo:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Mesce Gaetano e la Società US Poggibonsi Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi del C.G.S. concordando con la Procura federale la sanzione sopra indicata;

Visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo cui i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art. 23 comma 2 CGS, ai sensi del quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

Ritenuto che, nella fattispecie in esame, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti s'appalesa corretta e la sanzione finale congrua in relazione alle circostanze del caso concreto;

Dato avviso alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare previa riunione dei tre deferimenti nn. 110-111- 112, dispone ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 CGS l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Mesce Gaetano, inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società US Poggibonsi Srl, penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 1.400,00 (euro millequattrocento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Publicato in Roma il 8 febbraio 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini